



INSIEME

INVESTIMENTO

Riservato in esclusiva
ai clienti del

● Banca Popolare di Milano
● Banca Agricola Milanese

INSIEME

INVESTIMENTO

E' una polizza assicurativa a premio unico, che ti consente di impiegare il tuo risparmio con tranquillità e sicurezza

PRESTAZIONI

Alla scadenza della polizza puoi disporre, a tua scelta, di un capitale rivalutato o di una rendita rivalutabile

In caso di morte prematura dell'Assicurato è garantito per gli aventi diritto il rimborso del premio netto versato rivalutato

PREMIO

DURATA

Versato in un'unica soluzione, parte da un minimo di L. 5.000.000 (al netto dei diritti di polizza e delle imposte del 2,5%)

Libera, con un minimo di cinque anni

BENEFICI LEGALI

BENEFICI FISCALI

Il capitale assicurato non è sequestrabile, né pignorabile e non rientra nell'asse ereditario

In caso di scomparsa prematura, le somme rivalutate liquidate agli eredi sono esenti da IRPEF, ILOR ed imposte di successione

RENDIMENTO

L'aliquota di partecipazione ai risultati ottenuti dalla Gestione Speciale BPM GEST è particolarmente elevata e varia dall'85% al 90%, a seconda del versamento effettuato

Viene garantito un rendimento minimo annuo del 4%

INFORMAZIONE

Come Contraente, riceverai la polizza Vita, la documentazione ai fini fiscali e, annualmente, un prospetto del capitale maturato

Sommario

Nota Informativa

1.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'	
1.1	Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.....	pag. 7
2.	INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	
2.1	Definizione della garanzia principale e delle relative prestazioni.....	pag. 7
2.2	Conclusioni, decorrenza e durata del contratto.....	pag. 7
2.3	Premio.....	pag. 8
2.4	Riscatto.....	pag. 8
2.5	Rivalutazione delle prestazioni.....	pag. 8
2.6	Modalità di scioglimento del contratto.....	pag. 9
2.7	Modalità di esercizio della revoca della proposta e del diritto di recesso.....	pag. 10
2.8	Regime fiscale applicabile al contratto.....	pag. 11
2.9	Legislazione applicabile al contratto.....	pag. 12
2.10	Reclami.....	pag. 12
3.	INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	
3.1	Informazioni relative alla Società.....	pag. 12
3.2	Informazioni relative al contratto.....	pag. 12

Progetto Esemplificativo

-	Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni assicurate.....	pag. 17
---	---	---------

Condizioni Contrattuali

-	Prestazioni	pag. 23
-	Disciplina del contratto	pag. 23
-	Terminologia.....	pag. 23
-	Condizioni Generali.....	pag. 24
-	Condizioni Speciali.....	pag. 26
-	Clausola di Rivalutazione.....	pag. 27
-	Regolamento della gestione speciale BPM GEST.....	pag. 28
-	Clausola di differimento automatico della scadenza	pag. 29

NOTA INFORMATIVA

La presente nota è stata redatta nel mese di dicembre 1996



**Bipiemme
Vita**

BPM VITA S.p.A.
Capitale Sociale L. 20.000.000.000 interamente versato
Sede Sociale: 20122 Milano - Galleria De Cristoforis, 1
Telefono 02/7700.2599 - Fax 02/7700.2984
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n° 329688
Tribunale di Milano - R.E.A. n° 1403170
Codice Fiscale e Partita IVA: 10769290155
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17 marzo 1994



INSIEME INVESTIMENTO

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente¹ tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di INSIEME INVESTIMENTO.

1. - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

1.1 - Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

L'impresa assicuratrice - denominata nel seguito "Società" - è la:

BPM VITA S.p.A.

con sede legale in Milano (Italia), Galleria De Cristoforis 1.

2. - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

2.1 - Definizione della garanzia principale e delle relative prestazioni

Garanzia principale e prestazioni

INSIEME INVESTIMENTO è un'assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione e rivalutazione annua del capitale (tariffa RIXuc) che

impegna la Società a corrispondere ai Beneficiari² designati dal Contraente una prestazione sotto forma di capitale da erogarsi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato³ alla scadenza contrattuale.

L'ammontare della prestazione è dato dal capitale assicurato iniziale⁴ che viene annualmente rivalutato fino alla data di scadenza del contratto.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società si impegna ad erogare una prestazione - definita controassicurazione - il cui ammontare è pari al premio netto versato e rivalutato in base a quanto disposto dalle Condizioni Contrattuali.

Le prestazioni della Società sono garantite a condizione che il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio pattuito, che costituisce il corrispettivo della garanzia assicurativa.

2.2 - Conclusione, decorrenza e durata del contratto

Conclusione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, dopo aver sottoscritto la Proposta di Adesione, riceve dalla Società la polizza.

¹ Per Contraente si intende il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

² Per Beneficiari si intendono i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate.

³ Per Assicurato si intende il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto.

⁴ L'importo del capitale assicurato iniziale viene indicato in polizza ed è determinato sulla base dell'età e del sesso dell'Assicurato, nonché dell'ammontare del premio e della durata contrattuale prescelti.

Decorrenza

La garanzia assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.

Durata

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza, durante il quale è operante la garanzia assicurativa.

La scelta della durata da parte del Contraente va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti in termini di prestazioni assicurate ed all'età dell'Assicurato.

La durata del contratto può essere fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 40 anni.

2.3 - Premio

L'entità del premio, che viene scelta dal Contraente in relazione alle proprie esigenze in termini di prestazioni assicurate, dipende da una serie di elementi: il capitale assicurato, la durata del contratto, l'età ed il sesso dell'Assicurato.

Modalità e durata di versamento

Il premio unico deve essere versato dal Contraente alla Società in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto di stipulazione del contratto.

2.4 - Riscatto

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione del contratto, il Contraente può chiedere alla Società la

risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, determinabile in base a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

BPM VITA S.p.A.
Galleria De Cristoforis, 1
20122 Milano (Italia)

che si impegna a fornirle entro trenta giorni dalla richiesta.

2.5 - Rivalutazione delle prestazioni

Gestione speciale

A fronte degli impegni assunti con INSIEME INVESTIMENTO, la Società ha istituito per la copertura delle riserve matematiche⁵ di tali contratti una gestione speciale separata dalle altre attività della Società e denominata BPM GEST.

La gestione speciale BPM GEST è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Rivalutazione delle prestazioni

Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto in base ad un tasso definito "misura di rivalutazione".

⁵ Per riserve matematiche si intendono gli importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

La misura di rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento realizzato dalla gestione speciale BPM GEST per l'aliquota di partecipazione, variabile in funzione dell'ammontare del premio unico versato, e scorporando dal valore così ottenuto - definito rendimento attribuito - il tasso di interesse - definito tasso tecnico - del 4% già riconosciuto nella determinazione delle prestazioni assicurate.

L' aliquota di partecipazione applicata dalla Società è la seguente:

- 85% se il premio unico versato (al netto di diritti e imposte) è compreso tra lire 5.000.000 e lire 24.999.999;
- 87,5% se il premio unico versato (al netto di diritti e imposte) è compreso tra lire 25.000.000 e lire 49.999.999;
- 90% se il premio unico versato (al netto di diritti e imposte) è pari o superiore a lire 50.000.000;

con il vincolo di un rendimento minimo dell'1% trattenuto dalla Società.

Consolidamento

Le rivalutazioni annuali delle prestazioni assicurate restano acquisite in via definitiva.

Ipotesi di rivalutazione

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate, annualmente rivalutate, e dei valori di riscatto sono esposti nel "progetto esemplificativo" riportato al termine del presente documento.

I valori indicati - a mero titolo esemplificativo - sono stati ottenuti attribuendo un rendimento rispettivamente del 7,23%,

7,44% e 7,50% annui costanti, già comprensivi del tasso tecnico (pari al 4%).

Il rendimento attribuito è stato determinato, come prescritto dall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), applicando ad una ipotesi di rendimento della gestione speciale BPM GEST pari all'8,5% le aliquote di partecipazione rispettivamente dell'80%, 87,5% e 90% stabilite dalla Società in funzione dell'ammontare del premio unico versato.

2.6 - Modalità di scioglimento del contratto

Il contratto si scioglie:

- al raggiungimento della scadenza contrattuale,
- oppure
- al verificarsi del decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale,
- oppure
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del contratto e di liquidazione del valore di riscatto.

Pagamenti della Società

La Società liquiderà la prestazione assicurata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista dalle Condizioni Contrattuali.

Opzioni a scadenza

Prima della scadenza contrattuale, è data facoltà al Contraente di comunicare alla

Società di volere convertire la prestazione assicurata, da corrispondersi in forma di capitale, in:

- una rendita annua vitalizia⁶ rivalutabile,

oppure

- una rendita annua rivalutabile da corrispondersi in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, vitalizia,

oppure

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato (prima testa), e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

E' data inoltre facoltà al Contraente di differire la scadenza del contratto, senza ulteriore corresponsione dei premi.

In quest'ultima ipotesi le prestazioni assicurate continuano a rivalutarsi annualmente secondo quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

⁶ Per rendita annua vitalizia si intende una rendita da corrispondersi annualmente fino a che l'Assicurato sia in vita.

Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

2.7 - Modalità di esercizio della revoca della proposta e del diritto di recesso

Revocabilità della proposta

Fino al momento della conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione integrale delle somme eventualmente già anticipate alla Società.

Per l'esercizio della revoca, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a:

BPM VITA S.p.A.
Galleria De Cristoforis, 1
20122 Milano (Italia)

contenente gli elementi identificativi della proposta (numero di proposta e nome e cognome del Contraente).

Diritto di recesso del contratto

Dopo la conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di 30 giorni.

Per l'esercizio del recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a:

BPM VITA S.p.A.
Galleria De Cristoforis, 1
20122 Milano (Italia)

contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di polizza e nome e cognome del Contraente).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle imposte.

La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in lire 50.000.

2.8 - Regime fiscale applicabile al contratto

Imposta sui premi

Tutti i premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad un'imposta del 2,5%.

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita, fino ad un massimo di lire

2.500.000, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 22% dei premi stessi.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che:

- il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni;
- il Contraente rinunci alla facoltà di richiedere prestiti alla Società per i primi 5 anni;
- l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e conseguente liquidazione del valore di riscatto entro cinque anni dalla data di stipulazione del contratto è previsto per legge il recupero delle somme già detratte fiscalmente dal Contraente.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sulla vita, anche eventuali premi versati dal Contraente per le assicurazioni infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, fermo restando il sopraindicato limite massimo di lire 2.500.000.

In virtù della detrazione di imposta sopra descritta, il costo effettivo dell'assicurazione sulla vita risulta inferiore ai premi versati.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in virtù di assicurazioni sulla vita:

- se corrisposte in caso di decesso

dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF ed imposta sulle successioni;

- se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:

- a) in forma di capitale, sono soggette ad imposta, a titolo di ritenuta secca, pari al 12,5% della differenza tra il capitale assicurato e l'ammontare dei premi pagati; tale imposta si riduce del 2% per ogni anno di durata del contratto eccedente i 10;
- b) in forma di rendita, sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare.

2.9 - Legislazione applicabile al contratto

A tutti i contratti di assicurazione sulla vita rivalutabili, stipulati dalla Società e redatti in lingua italiana, si applica la legge italiana.

2.10 - Reclami

Eventuali reclami da parte del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari potranno essere inoltrati al seguente indirizzo:

BPM VITA S.p.A.
PRESIDIO PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Ufficio per i rapporti con il pubblico
PIAZZA MEDA, 4 - 20122 Milano (Italia)
tel. 02/7700.2471 oppure 02/7700.2984
fax 02/7700.2951.

E' comunque facoltà del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari, che si

ritenessero lesi nei propri diritti, di presentare i propri reclami anche a:

ISVAP

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo
Servizio Ispettivo - Sezione Reclami
via Vittoria Colonna, 39
00193 Roma (Italia)

quale organo istituzionalmente preposto alla vigilanza sull'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

3. - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

3.1 - Informazioni relative alla Società

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.1.

3.2 - Informazioni relative al contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui ai precedenti punti da 2.1 a 2.6, a seguito di modifiche nella normativa applicabile al contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

Ad ogni ricorrenza annuale dell'assicurazione la Società si impegna a comunicare al Contraente il valore delle prestazioni assicurate in base alle rivalutazioni intervenute fino a tale data.

La presente Nota Informativa è stata redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174 ed in linea con le prescrizioni delle circolari ISVAP n. 249 del 19 giugno 1995 e n. 282 del 2 ottobre 1996.

Trattasi di documento che ha solo valore e scopo informativo e che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto INSIEME INVESTIMENTO.

BPM VITA S.p.A.

Milano, dicembre 1996

PROGETTO
ESEMPLIFICATIVO

Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni assicurate

Il presente progetto esemplificativo, che costituisce parte integrante della Nota Informativa, è stato predisposto in forma generica (con riferimento ad un assicurato tipo e ad una predefinita combinazione di premio e durata contrattuale) allo scopo di illustrare in forma chiara e puntuale le caratteristiche dell'assicurazione prescelta, con particolare riguardo allo sviluppo delle prestazioni assicurate nel corso della durata contrattuale.

A richiesta del Contraente, il progetto esemplificativo può essere predisposto anche in forma personalizzata (con i dati personali dello stesso e le relative scelte in termini di premio e durata contrattuale).

Il Contraente può inoltre chiedere di conoscere l'ammontare del caricamento, vale a dire di quella parte del premio che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisizione, di incasso e di amministrazione.

In ogni caso si segnala che:

- il progetto esemplificativo riporta sviluppi meramente previsionali;
- i valori indicati scaturiscono da stime relative ai rendimenti di natura finanziaria, determinate secondo ipotesi di rendimento prescritte dall'ISVAP, senza alcuna certezza in ordine all'effettivo realizzarsi nel

corso della durata contrattuale delle ipotesi adottate;

- tutti i valori riportati sono da ritenersi puramente orientativi, potendo risultare a posteriori difformi rispetto alle prestazioni effettivamente maturate.

Si rileva inoltre che i valori indicati non scontano gli effetti inflattivi riscontrabili nel corso della durata contrattuale e non corrispondono dunque ai valori in termini reali (al netto del tasso d'inflazione) ottenibili alla scadenza del contratto.

* * *

Lo sviluppo delle prestazioni assicurate, nonché dei valori di riscatto è stato calcolato in base alle seguenti ipotesi:

Tasso di rendimento finanziario annuo della gestione speciale BPM GEST :

8,5%

Aliquota di partecipazione:

85%, 87,5% o 90%⁷

Tasso di rendimento annuo attribuito⁸:

7,23%, 7,44% e 7,50%

⁷ In funzione dell'ammontare del premio unico netto.

⁸ Dal tasso di rendimento annuo attribuito, scorporato il tasso tecnico, si ottengono rispettivamente le seguenti misure di rivalutazione: 4,10%, 4,31% e 4,37%.

Nella successiva tabella vengono riportati, anno per anno, i valori delle prestazioni assicurate ed i valori di riscatto in base a tre diversi ammontari di premio unico versato.

Per quanto concerne le rivalutazioni annuali delle prestazioni, nonchè i valori di riscatto, si segnala che, grazie al meccanismo del consolidamento, i valori effettivamente raggiunti ogni anno vengono acquisiti in via definitiva.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che

le operazioni di riscatto, rappresentando una variazione rispetto agli impegni presi dal Contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, comportano la corresponsione da parte della Società di prestazioni inferiori rispetto a quelle assicurate.

A questo proposito si sottolinea che l'integrale recupero del premio versato potrà avvenire solo dopo un certo numero di anni, variabile a seconda delle scelte operate dal Contraente in termini di ammontare del premio e durata contrattuale.

Contraente : **Mario Rossi**
 Assicurato : **Mario Rossi**
 Et  dell'Assicurato : **anni 40**
 Sesso dell'Assicurato : **maschio**
 Forma contrattuale : **INSIEME INVESTIMENTO**
 Tariffa : **RIXuc**
 Durata del contratto : **anni 10**

Anno	Caso A Premio unico: 10.000.000 aliquota di partecipazione: 85%		Caso B Premio unico: 30.000.000 aliquota di partecipazione: 87,5%		Caso C Premio unico: 60.000.000 aliquota di partecipazione: 90%	
	Valore di riscatto	Capitale assicurato in caso di decesso	Valore di riscatto	Capitale assicurato in caso di decesso	Valore di riscatto	Capitale assicurato in caso di decesso
1	8.724.000	9.903.000	26.498.000	30.019.000	53.164.000	60.192.000
2	9.467.000	10.210.000	28.813.000	31.012.000	57.841.000	62.221.000
3	10.272.000	10.527.000	31.329.000	32.039.000	62.929.000	64.318.000
4	11.147.000	10.853.000	34.065.000	33.099.000	68.465.000	66.485.000
5	12.096.000	11.189.000	37.040.000	34.195.000	74.487.000	68.726.000
6	13.126.000	11.536.000	40.275.000	35.327.000	81.040.000	71.042.000
7	14.243.000	11.894.000	43.793.000	36.496.000	88.169.000	73.436.000
8	15.455.000	12.263.000	47.618.000	37.704.000	95.925.000	75.911.000
9	16.771.000	12.643.000	51.776.000	38.952.000	104.364.000	78.469.000
10	18.199.000	13.035.000	56.298.000	40.242.000	113.544.000	81.113.000

In base alle ipotesi di sviluppo riportate nella precedente tabella, le prestazioni assicurate (al lordo degli oneri fiscali) risultano alla scadenza contrattuale pari a:

Capitale assicurato alla scadenza: (nell'ipotesi di rendimento della gestione speciale BPM GEST dell'8,5%)

Caso A	Caso B	Caso C
18.199.000	56.298.000	113.544.000

Rendita annua vitalizia iniziale di opzione pagabile in rate annuali posticipate:

Caso A	Caso B	Caso C
1.163.000	3.599.000	7.259.000

Dal momento che i valori indicati dipendono dall'ipotesi adottata relativamente al tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale BPM GEST (pari all'8,5%), vengono riportati di seguito, al fine di consentire al Contraente una migliore valutazione delle proprie attese in termini di prestazioni conseguibili alla scadenza, anche i valori delle prestazioni assicurate nei casi in cui il rendimento finanziario della gestione speciale BPM

GEST risultasse rispettivamente inferiore o superiore rispetto all'ipotesi adottata.

Capitale assicurato alla scadenza: (nell'ipotesi di rendimento della gestione speciale BPM GEST del 7,5%)

Caso A	Caso B	Caso C
16.802.000	51.531.000	103.328.000

Capitale assicurato alla scadenza: (nell'ipotesi di rendimento della gestione speciale BPM GEST del 9,5%)

Caso A	Caso B	Caso C
19.699.000	61.047.000	124.541.000

In ogni caso si segnala che, indipendentemente dagli effettivi risultati ottenibili in termini di rendimento finanziario della gestione speciale BPM GEST, la Società si impegna a corrispondere una prestazione pari al seguente capitale minimo garantito:

Capitale minimo garantito alla scadenza:

Caso A	Caso B	Caso C
13.411.000	40.651.000	81.512.000

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tariffa RIXuc

Assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale

Prestazioni

Il capitale assicurato è pagabile al termine del differimento, sempreché l'Assicurato sia in vita.

Il premio è dovuto in un'unica soluzione all'atto della stipulazione della polizza.

In caso di morte dell'Assicurato, viene liquidato un importo secondo quanto stabilito dalle Condizioni Speciali.

Il capitale assicurato viene rivalutato nella misura stabilita dalla Clausola di Rivalutazione.

Disciplina del contratto

Il contratto è disciplinato dalle:

CONDIZIONI GENERALI di assicurazione sulla vita;

CONDIZIONI SPECIALI, relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita;

CONDIZIONI PARTICOLARI, nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato;

CONDIZIONI COMPLEMENTARI, relative alle assicurazioni complementari abbinate all'assicurazione sulla vita;

NORME LEGISLATIVE.

Terminologia

SOCIETA': l'Impresa assicuratrice.

CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Società.

ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate.

PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

Condizioni Generali

Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

Art. 2 - Clausola di ripensamento

La proposta può essere revocata dal Contraente fino al momento della conclusione del contratto. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a:

BPM VITA S.p.A.
Galleria De Cristoforis, 1
20122 Milano (Italia)

contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a:

BPM VITA S.p.A.
Galleria De Cristoforis, 1
20122 Milano (Italia)

contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle imposte.

La Società si riserva inoltre il diritto di recuperare le spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in lire 50.000.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (Incontestabilità)

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, dei capitali assicurati.

Art. 4 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche - salvo quelle disposte per testamento - debbono essere comunicate per iscritto alla Società e diventano efficaci dal momento in cui la Società stessa ne ha fatto annotazione sull'originale di polizza. Il Contraente, a tale scopo, deve presentare la polizza alla Società.

Art. 5 - Prestiti

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazio-

ni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 7 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto; è comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato che può peraltro essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società.

Art. 8 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Condizioni Speciali

Art. 1 - Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella "Clausola di Rivalutazione".

Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del differimento.

Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento, verrà liquidato un importo uguale al premio unico netto rivalutato.

Il premio unico netto rivalutato si determina applicando al premio unico netto versato, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.

Art. 3 - Riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e fino al termine del differimento. Il valore di riscatto è uguale al valore attuale del capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta del riscatto, calcolato al tasso annuo del 5,25%, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento.

Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'Assicurato a tale data, viene liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di morte mentre la differenza verrà liquidata al termine del periodo di differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A della Clausola di Rivalutazione.

Art. 4 - Opzioni

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine del differimento, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

a - in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato (v. valore indicato in polizza);

oppure

b - in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (v. valore indicato in polizza);

oppure

c - in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivevole designato.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A della Clausola di Rivalutazione.

Clausola di Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "BPM GEST", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A - Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, che non deve risultare inferiore al 75% e che viene elevata:

- all'85% se il premio netto versato è compreso tra 5.000.000 lire e 24.999.999 lire;
- all'87,5% se il premio netto versato è compreso tra 25.000.000 lire e 49.999.999 lire;
- al 90% se il premio netto versato è pari o superiore a 50.000.000 lire;

col vincolo di un rendimento minimo dell' 1% trattenuto dalla Società.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 4%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico, già conteggiato nel calcolo del premio.

B - Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 dicembre che precede l'anniversario suddetto.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Qualora la durata dell'assicurazione sia espressa in anni non interi, la rivalutazione da applicare alla scadenza del contratto sarà determinata in funzione del periodo di tempo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale del contratto e la sua scadenza, sulla base dell'ultima misura di rivalutazione applicata a norma del precedente punto A e considerando il regime di interesse composto.

Regolamento della gestione speciale BPM GEST

1 - Viene attuata una gestione speciale degli investimenti per le assicurazioni rivalutabili, separata da quella delle altre attività della Società, denominata BPM GEST.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di BPM GEST.

La gestione di BPM GEST è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.

2 - La gestione di BPM GEST è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza di BPM GEST al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a BPM GEST, il rendimento annuo di BPM GEST, quale descritto al seguente punto 3, e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3 - Il rendimento annuo di BPM GEST, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario di BPM GEST, di compe-

tenza di quell'esercizio, al valore medio di BPM GEST stesso.

Per risultato finanziario di BPM GEST si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di BPM GEST - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in BPM GEST e cioè al prezzo d'acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all'atto dell'iscrizione in BPM GEST, per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio di BPM GEST si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di BPM GEST.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in BPM GEST.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di BPM GEST l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

4 - La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Clausola di Differimento Automatico della Scadenza

Descrizione

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, in appresso denominato "contratto base", la Società si obbliga, previa richiesta da parte del Contraente, a differire la scadenza della polizza, senza ulteriore corresponsione di premi.

Prestazioni

Al termine del differimento di scadenza la Società liquiderà un capitale il cui ammontare sarà determinato moltiplicando il capitale spettante all'originaria scadenza del contratto per il coefficiente, riportato nell'apposita tabella, in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato ed al numero degli anni di differimento, e dividendo il prodotto per 1.000. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di differimento oppure se dal Contraente fosse richiesta l'immediata liquidazione della polizza la Società pagherà, agli aventi diritto, un capitale il cui ammontare sarà determinato con lo stesso procedimento suindicato, conside-

rando però come età finale dell'Assicurato quella da lui raggiunta all'ultimo anniversario della data di scadenza della polizza.

Rivalutazione delle prestazioni

Durante gli anni di differimento, ad ogni anniversario della data di scadenza del contratto base, la prestazione garantita, a detta data, si rivaluterà di un importo pari alla misura di cui al punto A della Clausola di Rivalutazione inserita nelle Condizioni Speciali del contratto base.

Opzione

Il capitale maturatosi al termine di ciascun periodo di differimento potrà essere convertito in una rendita vitalizia immediata rivalutabile, il cui importo iniziale sarà determinato, tenendo conto del sesso e dell'età a quel momento dell'Assicurato ed inoltre della rateazione della rendita stessa, in base al coefficiente della tabella "Opzione di Rendita" in vigore al momento della stipulazione del contratto base.

La rendita vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A della Clausola di Rivalutazione inserita nelle Condizioni Speciali del contratto base e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

Importi liquidabili al termine del differimento per ogni 1.000 unità di capitale maturato alla scadenza contrattuale

Età alla scad.	Differimento									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	1040.02	1081.64	1124.93	1169.95	1216.77	1265.47	1316.12	1368.81	1423.60	1480.60
31	1040.02	1081.64	1124.93	1169.95	1216.77	1265.48	1316.13	1368.82	1423.63	1480.63
32	1040.02	1081.64	1124.93	1169.95	1216.78	1265.49	1316.15	1368.85	1423.65	1480.67
33	1040.02	1081.64	1124.93	1169.96	1216.79	1265.50	1316.17	1368.87	1423.70	1480.71
34	1040.02	1081.64	1124.94	1169.97	1216.80	1265.53	1316.20	1368.91	1423.74	1480.77
35	1040.02	1081.65	1124.95	1169.98	1216.83	1265.55	1316.24	1368.95	1423.79	1480.83
36	1040.03	1081.66	1124.96	1170.00	1216.85	1265.59	1316.27	1369.00	1423.85	1480.90
37	1040.03	1081.66	1124.97	1170.02	1216.88	1265.61	1316.31	1369.04	1423.90	1480.97
38	1040.03	1081.67	1124.98	1170.04	1216.90	1265.65	1316.35	1369.10	1423.97	1481.07
39	1040.04	1081.68	1125.00	1170.06	1216.93	1265.68	1316.40	1369.16	1424.06	1481.18
40	1040.04	1081.69	1125.02	1170.08	1216.96	1265.72	1316.45	1369.24	1424.16	1481.30
41	1040.05	1081.70	1125.04	1170.11	1216.99	1265.77	1316.53	1369.33	1424.27	1481.43
42	1040.05	1081.71	1125.05	1170.13	1217.03	1265.83	1316.60	1369.42	1424.38	1481.57
43	1040.06	1081.72	1125.07	1170.16	1217.09	1265.90	1316.69	1369.53	1424.52	1481.73
44	1040.06	1081.74	1125.09	1170.21	1217.14	1265.98	1316.78	1369.65	1424.65	1481.90
45	1040.07	1081.76	1125.13	1170.26	1217.21	1266.06	1316.89	1369.78	1424.82	1482.10
46	1040.08	1081.79	1125.18	1170.32	1217.28	1266.16	1317.01	1369.93	1425.00	1482.32
47	1040.10	1081.82	1125.22	1170.38	1217.37	1266.26	1317.13	1370.08	1425.20	1482.57
48	1040.11	1081.84	1125.25	1170.43	1217.44	1266.35	1317.26	1370.25	1425.41	1482.81
49	1040.12	1081.86	1125.30	1170.49	1217.52	1266.46	1317.41	1370.44	1425.63	1483.08
50	1040.13	1081.89	1125.34	1170.56	1217.61	1266.60	1317.58	1370.64	1425.87	1483.38
51	1040.15	1081.92	1125.39	1170.63	1217.73	1266.74	1317.75	1370.86	1426.15	1483.71
52	1040.16	1081.95	1125.45	1170.72	1217.85	1266.89	1317.94	1371.10	1426.44	1484.05
53	1040.18	1082.00	1125.52	1170.83	1217.98	1267.06	1318.16	1371.36	1426.75	1484.42
54	1040.20	1082.05	1125.60	1170.93	1218.12	1267.24	1318.39	1371.64	1427.08	1484.81
55	1040.23	1082.10	1125.68	1171.04	1218.27	1267.44	1318.63	1371.93	1427.42	1485.23
56	1040.25	1082.14	1125.75	1171.15	1218.42	1267.63	1318.87	1372.22	1427.79	1485.69
57	1040.27	1082.19	1125.84	1171.28	1218.58	1267.84	1319.12	1372.55	1428.21	1486.19
58	1040.30	1082.26	1125.94	1171.41	1218.76	1268.06	1319.42	1372.92	1428.66	1486.75
59	1040.33	1082.32	1126.03	1171.55	1218.94	1268.30	1319.73	1373.31	1429.15	1487.35
60	1040.36	1082.38	1126.13	1171.68	1219.14	1268.57	1320.07	1373.75	1429.69	1488.02
61	1040.39	1082.44	1126.23	1171.84	1219.36	1268.86	1320.46	1374.22	1430.29	1488.78
62	1040.42	1082.50	1126.35	1172.02	1219.60	1269.19	1320.87	1374.77	1430.98	1489.64
63	1040.45	1082.59	1126.49	1172.22	1219.89	1269.56	1321.36	1375.39	1431.76	1490.61
64	1040.50	1082.69	1126.65	1172.46	1220.20	1269.99	1321.92	1376.10	1432.66	1491.71
65	1040.55	1082.80	1126.82	1172.71	1220.55	1270.46	1322.54	1376.89	1433.65	1492.93
66	1040.60	1082.91	1127.01	1172.99	1220.95	1271.00	1323.24	1377.78	1434.75	1494.28
67	1040.66	1083.04	1127.22	1173.32	1221.41	1271.61	1324.03	1378.77	1435.98	1495.82
68	1040.72	1083.18	1127.47	1173.69	1221.93	1272.29	1324.90	1379.87	1437.37	1497.51
69	1040.80	1083.36	1127.77	1174.12	1222.51	1273.06	1325.88	1381.13	1438.92	1499.38
70	1040.89	1083.56	1128.09	1174.59	1223.16	1273.91	1326.99	1382.51	1440.61	1501.41
71	1040.99	1083.77	1128.45	1175.11	1223.86	1274.86	1328.20	1384.01	1442.43	
72	1041.10	1084.01	1128.84	1175.67	1224.66	1275.90	1329.52	1385.64		
73	1041.22	1084.27	1129.26	1176.32	1225.53	1277.03	1330.93			
74	1041.35	1084.56	1129.75	1177.02	1226.48	1278.25				
75	1041.49	1084.89	1130.28	1177.78	1227.49					
76	1041.67	1085.25	1130.86	1178.59						
77	1041.84	1085.62	1131.44							
78	1042.02	1086.00								
79	1042.21									



Bipiemme Vita

BPM VITA S.p.A.

Capitale Sociale L. 20.000.000.000 interamente versato

Sede Sociale: 20122 Milano - Galleria De Cristoforis, 1

Teléfono 02/7700.2599 - Fax 02/7700.2984

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n° 329688

Tribunale di Milano - R.E.A. n° 1403170

C. P. 02/7700.2599 - FAX 02/7700.2984

